



Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del 21 settembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3, primo periodo

³ Su richiesta, i Cantoni presentano all'UFAM un rapporto sull'esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio. ...

Art. 24 cpv. 1, secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese

Art. 50 Resoconto

L'obbligo di presentare un resoconto secondo l'articolo 6 vige dal 1° gennaio 2021.

Art. 52a Cenere di legno

Ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico (OIA) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 1° novembre 2023.

II

Gli allegati 1 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

¹ RS 814.600

² RS 814.318.142.1

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Tipi di rifiuti

Codice	Descrizione del rifiuto
3301	Metalli provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte
4309	Rifiuti di vetro provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte
6101	Rifiuti di legno problematici
6202	Legno usato
6303	Rifiuti biogeni provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte
8101	Rifiuti speciali provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte
8303	Rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte
8305	Rifiuti di plastica provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte
8307	Rifiuti tessili e abiti provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte
8309	Altri rifiuti combustibili provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte

Allegato 5
(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 35 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

N. 4.1 lett. f, g e h

- 4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti:
- f. le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³ contro l'inquinamento atmosferico (OIAI);
 - g. le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAI non è considerata legna da ardere, con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg;
 - h. il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle.

N. 4.4, frase introduttiva

Le ceneri residue del trattamento termico di fanghi di depurazione e il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo D se:

...

N. 5.1 lett. f e g

- f. le ceneri di griglia e le ceneri residue come pure le ceneri e le polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 OIAI;
- g. le ceneri di griglia e le ceneri residue derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 OIAI non è considerata legna da ardere, con un tenore massimo di 50 000 mg COT al kg.

³ RS 814.318.142.1